

ASP – ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.

**Capitolato tecnico dell'assicurazione
VEICOLI DELL'ENTE
R.C. AUTO
GARANZIE ACCESSORIE
E
AUTO RISCHI DIVERSI
(cumulativa amministrata con Libro Matricola)**

Decorrenza ore 24.00 del
Scadenza ore 24.00 del

Sommario

DEFINIZIONI	3
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede	5
1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio	5
1.3 Revisione dei prezzi	5
1.4 Modifiche dell'assicurazione	5
1.5 Durata del contratto	5
1.6 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)	6
1.7 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita	6
1.8 Rinvio alle norme di legge	6
1.9 Produzione di informazioni sui sinistri	6
1.10 Interpretazione del contratto	7
1.11 Oneri fiscali	7
1.12 Foro competente	7
1.13 Comunicazioni	7
1.14 Amministrazione del contratto con Libro Matricola	7
1.15 Coassicurazione e delega	8
1.16 Clausola Broker	8
1.17 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	9
1.18 Rescissione automatica	9
1.19 Trattamento dei dati	9
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA	10
RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)	10
2.1 Oggetto dell'assicurazione	10
2.2 Esclusioni e rivalsa	11
2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità	11
2.4 Formula tariffaria	11
2.5 Rimborso nei limiti della franchigia	12
2.6 Passaggio di tariffa	12
2.7 Denuncia dei sinistri	12
2.8 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)	12
2.9 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)	12
2.10 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)	13
2.11 Gestione delle vertenze	13
2.12 Sovraccarico ed aggravamento del rischio (art.1898 c.c.)	13
2.13 Precisazioni sulla qualifica di “Terzo”	13
2.14 Responsabilità per fatto dei di figli minori	13
SEZIONE 3 - NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON	14
COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA	14
3.1 Responsabilità civile dei trasportati	14
3.2 Carico e scarico	14
3.3 Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap	14
3.4 Danni a cose di terzi trasportati su autobus	14
3.5 Ricorso terzi	14
3.6 Inquinamento accidentale	14
3.7 Danni causati dal trasporto di vittime della strada	15
3.8 Rottura cristalli	15
3.9 Ripristino airbag	15
3.10 Spese di immatricolazione - premio RC Auto - tassa di proprietà	15
3.11 Perdita delle chiavi	16
3.12 Traino e recupero	16
3.13 Rientro dei passeggeri	16

3.14 Trasporto in ambulanza	16
3.15 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici.....	16
3.16 Rinuncia alla rivalsa	16
3.17 Veicoli Polizia Municipale	17
3.18 Carrozzerie/officine Convenzionate (clausola operativa per tutte le sezioni del capitolato di polizza)	17
3.19 Dolo e Colpa Grave.....	17
3.20 Spese di noleggio	17
3.21 Danni derivanti da colpa grave.....	17
3.22 Dissequestro del veicolo	18
3.23 Rimpatrio del veicolo.....	18
3.24 Assistenza ritiro patente	18
3.25 Urto con animali selvatici o randagi.....	18
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA.....	19
4.1 Oggetto dell'assicurazione	19
4.2 Esclusioni.....	20
4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio.....	20
4.4 Denuncia dei sinistri.....	20
4.5 Determinazione dell'ammontare del danno	20
4.6 Procedura per la valutazione del danno	21
4.7 Pagamento dell'indennizzo	21
4.8 Recupero delle cose rubate	21
4.9 Appropriazione indebita	22
4.10 Spese di parcheggio e custodia	22
4.11 "Battery Pack"	22
4.12 Smaltimento per veicoli elettrici.....	22
SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI KASKO (limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia).....	23
5.1 Oggetto dell'assicurazione	23
5.2 Esclusioni.....	23
5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa.....	23
5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio.....	23
5.5 Denuncia dei sinistri.....	23
5.6 Determinazione dell'ammontare del danno	23
5.7 Procedura per la valutazione del danno	24
5.8 Pagamento dell'indennizzo	24
SEZIONE 6 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "TUTELA LEGALE"	25
6.1 – Oggetto dell'assicurazione	25
6.2 – Esclusioni.....	26
6.3 – Limiti territoriali.....	26
6.4 – Decorrenza della garanzia	26
6.5 – Scelta del legale.....	26
SEZIONE 7 - MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI	27
7.1 Massimale unico RCA:.....	27
6. 2 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	27
SCHEDA DI POLIZZA	29

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori:

- **di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- **non di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **fonoaudiovisivi** - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato:

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o - per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Broker incaricato:

Howden Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Arconati, 1 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Classe di Conversione Universale o C.U.:

La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Codice delle Assicurazioni:

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

Compagnia e/o società:

L'Impresa Assicuratrice che presta le garanzie.

Contraente:

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Danno parziale:

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Degrado:

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Esplosione:

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia:

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

Furto:

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

Incendio:

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo:

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Massimale:

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza:

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio:

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina:

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

Risarcimento:

La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

Rischio:

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto:

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Scoppio:

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore Commerciale:

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

Veicolo:

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In mancanza di pagamento l'assicurazione resterà sospesa dal 61° giorno fino alle ore 24 del giorno di pagamento

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

Contemporaneamente la Società deve dare segnalazione dell'avvenuta messa in copertura dell'assicurazione all'archivio dei veicoli immatricolati e assicurati istituito presso gli Organi competenti (Banca dati ANIA).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni 3 con decorrenza dal momento della stipula del contratto o dalla diversa data di avvio dei servizi, indicata nel frontespizio di polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 120 c.10 del D.lgs. 36/2023 alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di 1 anno.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.6 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

1.7 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

1.8 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.9 Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

1.10 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo della residenza/sede legale del Contraente/Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.13 Comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte, anche per il tramite del Broker, con lettera raccomandata o e-mail o telefax o PEC o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza. A tale fine, dato atto che l'Assicurato è assistito dal Broker, come da successivo art. 17, al momento della stipula del contratto saranno formalizzati i recapiti delle parti e del Broker per dette comunicazioni.

A fronte di quanto sopra, ogni comunicazione della Compagnia o di suoi incaricati per la gestione dei sinistri si intenderà efficace nei confronti dell'Assicurato solo se inviata al Broker, non riconoscendosi effetti decadenziali, né oneri di sorta a carico dell'Assicurato, a comunicazioni indirizzate a recapiti diversi dai domicili del Broker.

1.14 Amministrazione del contratto con Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o concessi in comodato o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali, compresi eventuali veicoli di Associazione o Enti che gestiscono servizi per conto del Contraente.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e -salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge- dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione rca sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

→ l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;

→ il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 60° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

1.15 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.16 Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker

gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 5%.

1.17 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

1.18 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso/ la rescissione dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di recedere/rescindere, con pari effetto, il contratto facente parte del medesimo lotto, assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto. (Lotto Unico Polizza RCT/RCO e Polizza LMA mezzi di proprietà dell'Ente).

1.19 Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società e Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine;
- della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per la scuola guida; nell'ambito di questa garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente,
- nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad es. servizi speciali, riservati, fuori linea, servizi in aree private), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V°co., D.Lgs 30/04/1992, n. 285, e s.m.i, anche se guidati da persone non dipendenti dal contraente, purchè munite di patente valida, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a terzi e/o sub-concessionari di linee del Contraente;
- nel caso di impiego eventuale saltuario in servizi extraurbani di autobus e filobus impiegati assicurati per il servizio urbano;
- nel caso di impiego eventuale saltuario in servizi extraurbani di autobus e filobus impiegati assicurati per il servizio;
- per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti effettuati anche da persone non dipendenti dal contraente ed in forza di specifico contratto di appalto, purchè dette persone siano munite di patente di guida valida;
- per i danni cagionati a terzi e/o a cose di terzi, derivanti da scoppio o guasto del motore con conseguente incendio, nonché per i danni causati a terzi in caso di sinistro avvenuto fra i veicoli di proprietà del contraente;
- per i danni agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro in quanto non alla guida del mezzo;
- l'assicurazione vale anche per danni causati a terzi dai veicoli assicurati che, lasciati fermi, si dovessero mettere in moto accidentalmente per qualsiasi ragione senza conducente;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

2.2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.

2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.4 Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda tecnica e/o dell'Elenco veicoli che integrano la polizza, in una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:

a) Formula tariffaria "Bonus / Malus" - per autovetture o autocarri

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

b) Formula tariffaria "Bonus / Malus" o equivalente - per motocicli e ciclomotori

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

c) Formula tariffaria "Franchigia fissa e assoluta"

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

d) Formula tariffaria "FISSA" senza franchigia -

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria si applica a tutto il parco mezzi, escluse le autovetture e non prevede alcuna variazione nel corso della durata contrattuale.

2.5 Rimborso nei limiti della franchigia

Nel caso l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria "**Franchigia fissa ed assoluta**", la Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2.6 Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

2.7 Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23.12.1976, n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26.2.1977, n. 39 (c.d. Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro formati dal Contraente o comunque in suo possesso, in ottemperanza a quanto prescritto dal d.lgs 209/2005. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio della suddetta documentazione od atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

2.8 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge.

2.9 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e/o al proprietario del veicolo di controparte.

2.10 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 della Legge.

2.11 Gestione delle vertenze

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la Società assume, a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando - ove occorra - legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

2.12 Sovraccarico ed aggravamento del rischio (art.1898 c.c.)

L'assicurazione è valida, senza richiesta di sovrappremio, anche quando su ciascun veicolo prenda posto un numero maggiore di passeggeri superiore alla capienza del veicolo stesso; pertanto non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 del c.c., tale sovraccarico di passeggeri.

L'Assicurazione vale anche per i danni arrecati a terzi non trasportati anche quando gli automezzi viaggiassero con le porte automatiche in funzione aperte e ciò anche in contrasto con le norme vigenti, purché al Contraente venga riconosciuta la responsabilità del sinistro.

2.13 Precisazioni sulla qualifica di "Terzo"

Si considerano inclusi nel novero degli assicurati anche:

- a) le imprese e/o gli enti proprietari o committenti, i loro Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, nonché le cose di loro proprietà, nonché i veicoli di A.S.P. S.p.A. Tutti i soggetti sopramenzionati, nonché singoli veicoli di A.S.P. S.p.A, devono intendersi terzi tra di loro;
- b) Dipendenti, Amministratori, ecc. di società partecipate o controllate o collegate dal Contraente;
- c) i coniugi, i conviventi more uxorio, parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori ed i Dirigenti e relativi parenti e affini;
- d) I Dipendenti sono considerati Terzi fuori dall'esercizio della funzione di guida;

2.14 Responsabilità per fatto dei di figli minori

La Società assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato / Utilizzatore / Conducente, dalla circolazione, purché avvenuta all'insaputa dello stesso, del veicolo o natante identificato in polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, c.c. Tale garanzia opera entro i limiti del massimale di responsabilità civile indicato in polizza.

SEZIONE 3 - NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA

(Sempre operanti)

3.1 Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

3.2 Carico e scarico

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terze.

3.3 Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap

L'assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

3.4 Danni a cose di terzi trasportati su autobus

L'assicurazione copre anche i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

La presente estensione non vale per: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono altresì esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

3.5 Ricorso terzi

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

3.6 Inquinamento accidentale

Ad integrazione della copertura responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si

determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;
- d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

3.7 Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

3.8 Rottura cristalli

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

In alternativa, il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi a un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso, la Società si assume l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

3.9 Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

3.10 Spese di immatricolazione - premio RC Auto - tassa di proprietà

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo similare;
- b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

3.11 Perdita delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento, della sottrazione o del furto delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto.

3.12 Traino e recupero

La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, atti vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.

In tali casi il Contraente può rivolgersi al numero verde della struttura organizzativa della Società.

La Società si assume l'onere di inviare direttamente apposito mezzo di soccorso e le conseguenti spese rimangono totalmente a suo carico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

Nel caso di non utilizzo della predetta procedura in forma diretta, la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

3.13 Rientro dei passeggeri

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.

3.14 Trasporto in ambulanza

La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisì a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).

3.15 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alla suddette operazioni non sono considerate terzi.

3.16 Rinuncia alla rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.2 delle Norme che regolano l'assicurazione RCA, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore in quanto l'abilitazione

alla guida sia stata sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente;

- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche. Ricorrendo tale ipotesi, la rivalsa della Società nei confronti del conducente - sempre che non si tratti di persona affetta da etilismo cronico - sarà limitata a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di Euro 1.000,00;
- nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente idonea ma scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo.
La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Comunque l'Impresa non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile.

3.17 Veicoli Polizia Municipale

La responsabilità civile auto è valida anche se i veicoli assicurati sono condotti da agenti della Polizia Locale, muniti di patente di guida, non in possesso della c.d. "patente di servizio".

3.18 Carrozzerie/officine Convenzionate (clausola operativa per tutte le sezioni del capitolato di polizza)

La Società mette a disposizione un network di carrozzerie/officine convenzionate e qualora per la riparazione del mezzo vengano utilizzate le predette carrozzerie/officine convenzionate, la Società verserà direttamente al riparatore l'intero importo delle riparazioni.

Resteranno a carico dell'Contraente/Assicurato eventuali riparazioni non conseguenti ai rischi indennizzabili con la presente polizza

3.19 Dolo e Colpa Grave

L'Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. La polizza di assicurazione copre tutti i danni causati per colpa grave o gravissima, dall'Assicurato o dai suoi ausiliari, per violazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, delle disposizioni previste dai Regolamenti comunitari n. 3820 e n. 3821/1985 e s.m.i. relativi a: tempi di guida e di riposo dei conducenti, uso dei cronotachigrafi, divieti di circolazione, disposizioni sui limiti di velocità, limiti di sagoma e di peso dei veicoli e delle cose trasportate, stato di ubriachezza e tutte le altre disposizioni sulla sicurezza della circolazione.

3.20 Spese di noleggio

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità e fino alla somma qui di seguito indicata, le spese documentate per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari.

Tale garanzia è prestata per il periodo corrispondente al tempo tecnico necessario alle riparazioni del veicolo ove previste, e comunque per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.

La presente garanzia è prestata, per ogni sinistro, fino alla concorrenza di Euro 100,00 per ogni giorno di noleggio con il massimo di 30 giorni. Non verrà applicato nessuno scoperto e/o franchigia.

3.21 Danni derivanti da colpa grave

La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.

3.22 Dissequestro del veicolo

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese "Assicurato nelle pratiche amministrative stragiudiziarie e giudiziarie —in ogni sede, stato e grado-, per lo svincolo/dissequestro del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità Competente a seguito di un sinistro.

3.23 Rimpatrio del veicolo

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, incendio o furto.

Sono compresi in garanzia i danni arrecati al veicolo assicurato e perpetrati al fine di asportare oggetti non assicurati.

3.24 Assistenza ritiro patente

La Società rimborsa le spese amministrative, stragiudiziali e giudiziali, per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione della patente di abilitazione alla guida, se conseguente ad incidente di circolazione che abbia comportato lesioni gravi o gravissime a terze persone.

3.25 Urto con animali selvatici o randagi

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto a seguito di urto con animali selvatici o randagi. Alla denuncia del sinistro dovrà essere allagata copia del verbale delle autorità intervenute sul posto o, qualora queste ultime non siano intervenute, copia della denuncia fatta all'Autorità competente relativa alla collisione con l'animale selvatico o randagio.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 2.500€ per anno assicurativo e per sinistro con una franchigia fissa di 250€.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

In caso di presenza, sul medesimo contratto, della copertura collisione, l'assicurazione coprirà il danno con i massimali e gli scoperti indicati nella garanzia collisione.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA

(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per le specifiche garanzie)

4.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati:

- a) **Incendio** - La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, ovunque si trovi tanto al coperto che allo scoperto sia fermo che in circolazione, qualunque ne sia la causa, e compresi, lo scoppio del motore e l'azione diretta del fulmine, anche se non seguiti da incendio. La Società risponde anche dei danni che lo scoppio della benzina, nafta, gas, metano e altri carburanti in genere contenuti nel veicolo assicurato e destinati al funzionamento del motore, può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio ;
- b) **Eventi socio-politici** - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;
- c) **Eventi atmosferici e diversi** - La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- Eruzioni vulcaniche, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- Terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto;
- Frane, smottamenti del terreno, caduta di neve o di ghiaccio, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi;
- Inondazioni, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali; sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

- d) **Furto o rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina;

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo.

Relativamente ai danni derivanti da **Eventi socio-politici** e da **Eventi atmosferici e diversi**, in caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6.

Per i veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in (PHEV), in relazione agli eventi coperti dalle garanzie Incendio e Furto, sono compresi -con il limite di 1.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo- i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnina) se di proprietà dell'Assicurato. Sono coperti da garanzia i danni da incendio conseguenti a variazione

anomala di corrente (corto circuito), esclusi quelli subiti dal "Battery Pack" (pacco batterie) durante le operazioni di installazione e rimozione o quando questo si trovi separato dal veicolo.

Smaltimento per auto elettriche

Per i veicoli elettrici e/o Hybrid in caso di incendio l'assicurazione copre le spese di smaltimento delle componenti inquinanti.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 5.000€ per anno e per sinistro e non comprende i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso dell'Assicurato ed i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

4.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

4.4 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

4.5 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore indicato nella Perizia di Stima commissionata a soggetto terzo dal Contraente riferita al 31/12 dell'anno precedente quello in cui l'evento si è verificato, ove presente, e, in mancanza, al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima

immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;

2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

4.6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

4.7 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

4.8 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

4.9 Appropriazione indebita

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e delle perdite a Lui derivanti dall'appropriazione indebita del veicolo indicato in polizza commessa dai suoi Dipendenti e/o Utilizzatori a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti a commettere il reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il Dipendente infedele; il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.
- Fermo restando il valore indicato in polizza, le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con esclusione dell'I.V.A. se recuperabile e dei lucri mancati.
- L'Assicurato, unitamente alla denuncia di sinistro, inoltrerà alla Società copia della querela presentata ai sensi dell'art.646 c.p.

4.10 Spese di parcheggio e custodia

La Società, dietro presentazione della relativa documentazione, rimborsa le spese sostenute per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

4.11 "Battery Pack"

Per i veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in (PHEV), in relazione agli eventi coperti dalle garanzie Incendio e Furto, sono compresi - con il limite di 1.500,00 euro per sinistro - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnina) se di proprietà dell'Assicurato. Sono coperti da garanzia i danni da incendio conseguenti a variazione anomala di corrente (corto circuito), esclusi quelli subiti dal "Battery Pack" (pacco batterie) durante le operazioni di installazione e rimozione o quando questo si trovi separato dal veicolo.

4.12 Smaltimento per veicoli elettrici

Per i veicoli elettrici e/o Hybrid in caso di incendio l'assicurazione copre le spese di smaltimento delle componenti inquinanti.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 5.000€ per anno e per sinistro e non comprende i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso dell'Assicurato ed i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI KASKO (limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:

- **Kasko** - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente/Assicurato o del conducente.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verifichino congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

In caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6.

5.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d'aria, salvo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- d) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, in caso di sinistro e ferma l'esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante - ai sensi dell'art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.

5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

5.5 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

5.6 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore indicato nella Perizia di Stima Patrimoniale commissionata a soggetto terzo dal Contraente riferita al 31/12 dell'anno precedente quello in cui l'evento si è verificato, ove presente, e, in mancanza, al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;
2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

5.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

5.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

SEZIONE 6 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "TUTELA LEGALE"

(valida per tutti i veicoli assicurati)

6.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, entro i limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, per evento e periodo assicurativo e alle condizioni previste nella polizza stessa, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese per l'intervento di un perito e/o di un consulente tecnico di parte, (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese di giustizia nel processo penale;
- d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- e) le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi;
- f) le spese di accertamenti sulla dinamica del sinistro (su soggetti, modalità, dinamica);
- g) le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa;
- h) le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.
- i) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- j) accertamenti su soggetti, proprietà modalità e dinamica dei sinistri da circolazione stradale;
- k) spese di registrazione degli atti giudiziari ed il contributo unificato che non fosse già stato ripetuto dalla controparte per soccombenza.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrainte.

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

- 1) controversie relative a danni subiti dal Contraente, dal Conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo;
- 2) controversie relative a danni cagionati dal Proprietario o dal Conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo;
- 3) difesa penale del Conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- 4) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a euro 250,00.
- 5) istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell'uso dello stesso, ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro;
- 6) istanza di modifica del provvedimento di ritiro della patente in conseguenza dell'uso del veicolo;
- 7) effettuare il ricorso contro il provvedimento di decurtazione di oltre cinque punti dalla patente. Qualora il Conducente non vi provveda direttamente, l'Impresa si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia alla quale il Conducente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare alla competente Autorità, il ricorso contro il provvedimento di decurtazione.
- 8) per ricorsi avverso il provvedimento di sospensione, ritiro o revoca della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato morte o lesioni a persone.

6.2 – Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (a titolo esemplificativo: bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario fatta eccezione per quanto previsto al precedente art. 6.1.

La garanzia, inoltre, non è operante:

- e) se il veicolo indicato in polizza non è coperto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto;
- f) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore della responsabilità civile auto del veicolo indicato in polizza.

6.3 – Limiti territoriali

L'Assicurazione è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione RCA cui si riferisce, con esclusione delle controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, per le quali l'assicurazione opera solo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

L'Assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei paesi Europei.

6.4 – Decorrenza della garanzia

La copertura assicurativa è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e che siano denunciate entro 30 giorni dalla data in cui la parte Contraente ne è venuta a conoscenza, anche se ciò avvenisse a contratto cessato.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; così come il fatto che dà origine al sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate, dovuta al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

6.5 – Scelta del legale

L'Assicurato dopo aver fatto alla Compagnia la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel foro del Tribunale ove egli ha il proprio domicilio o dove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società. Quest'ultima, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa pena il rimborso delle spese da queste sostenute.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese, secondo le norme fiscali in vigore.

Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

SEZIONE 7 - MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI**7.1 Massimale unico RCA:**

- Euro 32.000.000,00 per ogni autobus
- **Euro 32.000.000,00** per ogni altro veicolo assicurato

vedasi Allegato **ELENCO VEICOLI**.**6.2 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

NORMA	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO	FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO
3.5	Ricorso Terzi	€ 2.500.000,00	Nessuna
3.7	Danni causati dal trasporto di vittime della strada	€ 2.000,00	Nessuna
3.8	Rottura cristalli	€ 1.000,00	Nessuna
	Rottura riparazione/sostituzione cristalli presso centro cristalli convenzionato con la Società	€ 1.100,00	Nessuna
3.9	Ripristino airbag	€ 2.000,00	€ 100,00
3.10	Spese di immatricolazione	€ 2.000,00	Nessuna
	Spese assicurazione RCA	1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione	Nessuna
	Spese tassa di proprietà	1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto	Nessuna
3.11	Perdita delle chiavi	€ 1.000,00	Nessuna
3.12	Traino e recupero	€ 1.000,00	Nessuna
	Traino e recupero presso officina convenzionata con la Società	€ 1.000,00	Nessuna
3.13	Rientro dei passeggeri	€ 2.000,00	Nessuna
3.14	Trasporto in ambulanza	€ 2.000,00	Nessuna
3.20	Spese di Noleggio	fino alla concorrenza di Euro 100,00 per ogni giorno di noleggio con il massimo di 30 giorni	Nessuna
3.25	Urto con animali selvatici o randagi	2.500,00 per evento	Franchigia € 250,00
4.1	Eventi sociopolitici	=	Scoperto 10% minimo € 250,00
	Eventi atmosferici e diversi	=	Scoperto 10% minimo € 250,00

4.10	Rimpatrio veicolo	250,00 euro per ogni sinistro	Nessuna
4.11	Battery Pack	1.500,00 per evento	Nessuna
4.12	Smaltimento per veicoli elettrici	5.000,00 per evento e per anno	Nessuna
5.1	Kasko	=	Scoperto 5% minimo € 250,00
6.1	Tutela legale	€ 40.000,00	nessuna

SCHEDA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza veicoli dell'Ente rca – ard cumulativa n°

Contraente: ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI

C.F. e P.I. 01142420056

Email: info@asp.asti.it – PEC: asp.asti@pec.it

Compagnia/Assicuratore:

Durata del contratto: 3 anni (con facoltà di proroga per un'ulteriore annualità)

Frazionamento: semestrale

Effetto dalle ore 24:00 del

Rate intermedie al 30.06 e al 31.12

Scadenza alle ore 24:00 del

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- a. **RCA, Norme aggiuntive** (norme 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- b. **Auto Rischi Diversi - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** norme 4.0) e **Kasko** (norme 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.
- c. **Tutela legale:** (norme 6.0) per tutti i veicoli

Forma tariffaria dell'assicurazione RCA:

- TARIFFA "Franchigia fissa e assoluta" € 125,00** per le autovetture
- TARIFFA FISSA**, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell'elenco allegato

Determinazione del premio

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di ASTI e in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio (o rilevabile tramite la banca dati ANIA) alla data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

Relativamente alle garanzie Auto Rischi Diversi, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all'assicurazione per formarne parte integrante.

RIEPILOGO PREMIO ANNUO LORDO		
Garanzia	N. veicoli	Premio annuo lordo
RCA e garanzie accessorie		
Incendio		
Eventi atmosferici - naturali		
Eventi socio politici		
Furto		
Kasko		
Cristalli		
Assistenza Stradale		
Tutela legale		
	Totale	

La Società

Il Contraente

Situazione Parco al 18/12/2024			
Tipo Veicolo	N. Veicoli	Premio Annuo Unitario/medio	Premio Annuo Complessivo
Garanzia RCA			
Autobus Garn Turismo NCC	17		
Autobus Extraurbano	4		
Autobus Urbano	51		
Autocarro	113		
Autoveicolo Trasporto Specifico	105		
Uso Promiscuo	1		
Autovettura	26		
Macchine Operatrici	16		
Motocarro	11		
Targa Prova	2		
	346		

Garanzia CVT

Tipo Veicolo	Tasso Lordo pro mille Furto/Incendio/Eventi	Valori Assicurati	Premio Annuo Lordo
Autobus		10.052.667,64 €	
Autocarro		1.585.259,00 €	
Autoveicolo Trasporto Specifico		2.142.168,00 €	
Uso Promiscuo		- €	
Autovettura		109.362,25 €	
Macchine Operatrici		549.000,00 €	
Motocarro		- €	
Targa Prova		- €	
		14.438.456,89 €	

Garanzia Cristalli

Tipo Veicolo	Veicoli Assicurati	Costo Unitario	Premio Annuo Lordo
Autobus	72		
Autocarro	113		
Autoveicolo Trasporto Specifico	105		
Uso Promiscuo	1		
Autovettura	26		
Macchine Operatrici	16		
Motocarro	11		
Targa Prova			
	344		

Garanzia Assistenza Stradale

Tipo Veicolo	Veicoli Assicurati	Costo Unitario	Premio Annuo Lordo
Autobus	72		
Autocarro	113		
Autoveicolo Trasporto Specifico	105		
Uso Promiscuo	1		
Autovettura	26		
Macchine Operatrici	16		
Motocarro	11		
Targa Prova	2		
	346		

Garanzia Tutela Legale

Tipo Veicolo	Veicoli Assicurati	Costo Unitario	Premio Annuo Lordo
Autobus	72		
Autocarro	113		
Autoveicolo Trasporto Specifico	105		
Uso Promiscuo	1		
Autovettura	26		
Macchine Operatrici	16		
Motocarro	11		
Targa Prova	2		
	346		